



5 Valli Servizi S.r.l.  
Piazza IV Novembre, 25  
15059 MONLEALE (AL)  
C.F./P.IVA.: 02104100066

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **FORNITURA CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI**

#### **INDICE**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ARTICOLO 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

ARTICOLO 3 - REQUISITI/CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI

ARTICOLO 4 - RISPONDENZA ALLE NORME VIGENTI

ARTICOLO 5 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

ARTICOLO 6 - PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

ARTICOLO 8 - CONTROLLI SULL'APPALTATORE E SUI BENI FORNITI

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

ARTICOLO 10 - PAGAMENTO

ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 13 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL  
CONTRATTO

ARTICOLO 14 - RECESSO

ARTICOLO 15 - VALIDITA' DEI PREZZI OFFERTI

ARTICOLO 16 - ONERI FISCALI

ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI

ARTICOLO 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 19 - NORME FINALI

ARTICOLO 20 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA FINALE

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura - alla società 5 Valli Servizi S.R.L., con sede legale in Piazza IV Novembre, 2, 15059 MONLEALE – AL (di seguito: Società), di contenitori per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

I contenitori oggetto della fornitura devono avere le caratteristiche minime indicate nelle relative schede allegate al presente Capitolato (**ALLEGATI da 1 a 7 e DA 9 a 14**).

I contenitori forniti non devono essere necessariamente prodotti direttamente ed esclusivamente dall'appaltatore.

### **ARTICOLO 2 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo stimato della fornitura è pari ad € **604.290,00**. (SEICENTOQUATTROMILADUECENTONOVANTA,00) IVA esclusa.

L'appalto è costituito dai seguenti Lotti:

#### **LOTTO 1:**

- **Contenitori raccolta differenziata Lt. 10 - rifiuto UMIDO Allegato 9**
- **Contenitori raccolta differenziata Lt. 25 - rifiuto UMIDO Allegato 10**
- **Contenitori raccolta differenziata – rifiuti Lt. 30 SECCO - CARTA - PLASTICA Allegato 11**

Importo a base d'asta: € **45.574,00**  
(QUARANTACINQUEMILACINQUECENTOSETTANTAQUATTRO) IVA esclusa.

**Lotto CIG [9443652C27]**

<b>LOTTO 1 -</b>	
Descrizione	Quantità
Contenitori raccolta differenziata Lt. 10 - rifiuto UMIDO (Allegato 9)	2.060
Contenitori raccolta differenziata Lt. 25 - rifiuto UMIDO (Allegato 10)	5.024
<b>Contenitori Lt. 30 raccolta differenziata - rifiuti SECCO - CARTA - PLASTICA</b>	
Contenitore 30 litri - SECCO (come da specifiche Allegato 11)	503
Contenitore 30 litri - CARTA (come da specifiche Allegato 11)	503
Contenitore 30 litri - PLASTICA (come da specifiche Allegato 11)	502

**Valore stimato LOTTO 1: € 45.574,00**

(QUARANTACINQUEMILACINQUECENTOSETTANTAQUATTRO,00) IVA esclusa.

**LOTTO 2:**

- **Contenitori carrellati 120 - 240 lt raccolta differenziata - rifiuti SECCO - CARTA - PLASTICA - UMIDO - VEGETALE (Allegati 12 e 13)**

Importo a base d'asta: € 451.316,00 (QUATTROCENTOCINQUANTUNOMILATRECENTOSEDICI,00) IVA esclusa.

**Lotto CIG [9443669A2F]**

<b>LOTTO 2 - Contenitori carrellati raccolta differenziata - rifiuti SECCO - CARTA - PLASTICA - UMIDO - VEGETALE</b>	
Descrizione	Quantità
Contenitore 120 litri - SECCO (come da specifiche Allegato 12)	4.892
Contenitore 120 litri - CARTA (come da specifiche Allegato 12)	4.710
Contenitore 120 litri - PLASTICA (come da specifiche Allegato 12)	4.710
Contenitore 120 litri - UMIDO (come da specifiche Allegato 12)	230
Contenitore 240 litri - SECCO (come da specifiche Allegato 13)	220
Contenitore 240 litri - CARTA (come da specifiche Allegato 13)	220
Contenitore 240 litri - PLASTICA (come da specifiche Allegato 13)	220
Contenitore 240 litri - UMIDO (come da specifiche Allegato 13)	260
Contenitore 240 litri - VEGETALE (come da specifiche Allegato 13)	1.114

**Valore stimato LOTTO 2: € 451.316,00** (QUATTROCENTOCINQUANTUNOMILATRECENTOSEDICI,00) IVA esclusa.

**LOTTO 3:**

- **Contenitori carrellati 1100 Lt raccolta differenziata - rifiuti SECCO - CARTA - PLASTICA Allegato 14**

Importo a base d'asta: € 107.400,00 (CENTOSETTEMILAQUATTROCENTO,00) IVA esclusa.

**Lotto CIG [94436824EB]**

<b>LOTTO 3 - Contenitori carrellati 1100LT raccolta differenziata - rifiuti SECCO - CARTA - PLASTICA</b>	
Descrizione	Quantità
Contenitore 1100 litri - SECCO (come da specifiche Allegato 14)	181
Contenitore 1100 litri - CARTA (come da specifiche Allegato 14)	178
Contenitore 1100 litri - PLASTICA (come da specifiche Allegato 14)	178

**Valore stimato LOTTO 3: € 107.400,00** (CENTOSETTEMILAQUATTROCENTO,00) IVA esclusa.

I predetti importi si intendono comprensivi di tutte le spese connesse all'esecuzione della fornitura, tutte a totale carico del fornitore, ivi compreso il **contributo obbligatorio POLIECO** o equipollente.

Il valore stimato è stato determinato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in ragione della previsione del fabbisogno della Società con riferimento ai Comuni interessati dalla fornitura in oggetto, ovvero: ARQUATA SCRIVIA, BORGHETTO DI BORBERA, CASALNOCETO, VILLALVERNIA - ed al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di prestazione di servizio da parte della stessa Società come da Piano Industriale in punto attuazione del sistema di raccolta e trasporto rifiuti urbani. Nell'arco temporale di durata dell'appalto la suddetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Società.

In ogni caso la fornitura è da considerarsi "a misura" sulla base dei quantitativi effettivamente consegnati, con applicazione del prezzo unitario offerto; le fluttuazioni in aumento o in diminuzione delle quantità indicate nel presente Capitolato non costituiranno quindi variazioni del contratto.

**Il RUP può autorizzare modifiche, nonché varianti del contratto nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.**

### **ARTICOLO 3 - REQUISITI/CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI**

I contenitori oggetto del presente Capitolato devono avere le caratteristiche tecniche minime descritte nell'ALLEGATO A al presente documento, rubricato "SPECIFICHE TECNICHE", al quale si rimanda.

### **ARTICOLO 4 - RISPONDENZA ALLE NORME VIGENTI**

La fornitura deve essere conforme alle leggi e normative vigenti nel settore ed in particolare a quelle relative alla sicurezza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, la Società si riserva la facoltà di prelevare, in modo casuale, campioni di contenitori e di inviare detti campioni presso laboratori specializzati per lo svolgimento di prove e la verifica di rispondenza dei contenitori consegnati alla normativa UNI EN 840 attualmente in vigore e alle prescrizioni del presente Capitolato speciale di appalto.

Nel caso di risultati negativi in fase di verifica, la Società addebiterà all'appaltatore tutti i costi ad essa relativi, e potrà, a suo insindacabile giudizio, far eseguire le prove su ulteriori campioni o risolvere il contratto.

### **ARTICOLO 5 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA**

La consegna della fornitura, per ogni Lotto, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla proposta di aggiudicazione per una fornitura pari ad un terzo dei rispettivi totali, anche in pendenza di stipula del contratto, ai sensi della vigente normativa. La consegna dei restanti due terzi dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla prima consegna, salvo diversi accordi tra le parti.

Si consente che ogni fornitura possa essere consegnata con un margine del +/- 5% del numero di cassonetti previsti nell'ordinativo.

I contenitori dovranno essere consegnati franco magazzino presso i depositi che saranno indicati dalla Società, siti entro un raggio di km 35 dal deposito di Arquata Scrivia, come da specifiche Allegato 5.

**Le modalità con le quali devono essere imballati i contenitori sono descritte nelle Schede Tecniche allegate al presente Capitolato (ALLEGATO A).**

La fornitura dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto DDT a norma di legge.

Qualora i termini di consegna scadano nelle giornate di sabato o di domenica o in altra giornata di festività infrasettimanale, detti termini saranno prorogati al primo giorno feriale successivo.

Per ritenersi a tutti gli effetti avvenuta la consegna delle attrezzature, anche per la quantificazione delle eventuali penali, all'atto della stessa deve essere fornita tutta la documentazione a corredo, ovvero manuali, dichiarazioni di conformità, schede tecniche etc.

La consegna deve essere effettuata a cura, rischi e spese del fornitore con scarico a terra compreso, non essendo la Stazione appaltante dotata di muletto ed altra idonea attrezzatura per lo scarico e movimentazione del materiale.

In particolare, tutte le spese di trasporto e consegna ed ogni altro eventuale onere connesso con le spedizioni, sono a carico del fornitore, il quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa e senza alcun onere aggiuntivo per la Società, nei luoghi di destinazione concordati. Deterioramenti dovuti a negligenze del fornitore o legati alla consegna, conferiscono alla società il diritto di rifiutare i beni.

## **ARTICOLO 6 - PENALI PER RITARDATA CONSEGNA**

Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di consegna, salvo cause di forza maggiore che devono comunque essere documentate esaurientemente, viene addebitato al fornitore - a titolo di penale - un importo pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo si protragga oltre i 30 giorni, la Società può procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto all'incameramento della penale maturata sino allo scioglimento del contratto.

L'applicazione della penale può avvenire anche escutendo parzialmente o integralmente la garanzia definitiva, salvo che il fornitore, dopo la notifica dell'applicazione, proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità può avvenire solo successivamente all'incameramento della penale.

## **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE**

Il fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi indicati nel presente Capitolato e relativi allegati, con diligenza e buona fede, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione deve avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla Società di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il fornitore è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati nei punti che seguono.

### **A. GARANZIA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA/GARANZIA PER DIFETTI DI COSTRUZIONE**

Il fornitore deve garantire il buon funzionamento della fornitura per tutte le sue componenti.

Il fornitore deve garantire la fornitura esente da tutti gli inconvenienti - non derivanti da forza maggiore - per un **periodo minimo di 24 mesi (ventiquattro mesi)** dalla data di effettiva consegna.

Il fornitore deve garantire che i contenitori forniti siano perfettamente funzionanti ed è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dal presente Capitolato e relative schede tecniche, e dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente Capitolato.

Durante il periodo di validità della garanzia, il fornitore assicura - a titolo meramente esemplificativo - la gratuità delle sottoelencate prestazioni:

- fornitura e sostituzione di eventuali parti inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o di fabbricazione;
- manodopera occorrente per la sostituzione delle attrezzature per difetto di materiale o di fabbricazione.

Entro 10 giorni dalla comunicazione dalla Società con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il fornitore è tenuto ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario e possibile, a sostituire le parti delle attrezzature difettose, rotte o guaste a proprie spese, o a sostituire l'intero contenitore con altro/i nuovo/i (senza alcun onere aggiuntivo in capo alla Società).

Qualora gli interventi di riparazione/sostituzione/adeguamento non dovessero essere eseguiti, senza giustificati motivi, entro 10 giorni dalla richiesta, la Società, a suo insindacabile giudizio, può direttamente e senza bisogno di preventiva messa in mora, procedere all'esecuzione degli interventi dando incarico a ditte specializzate con rivalsa delle spese e di ogni altro danno a carico del fornitore inadempiente. Le somme a tale scopo pagate dalla Società sono comunicate al fornitore e portate a compensazione, senza alcuna ulteriore incombenza, con i crediti, se ancora sussistenti, da quest'ultimo vantati. Nel caso in cui la fornitura dovesse essere stata già interamente pagata, la Società richiede il rimborso suddetto con separata richiesta.

Qualora invece gli interventi pur eseguiti tempestivamente, non risolvano prontamente la problematica riscontrata, la Società si riserva di richiedere per iscritto all'operatore aggiudicatario di fornire, a cura e spese di quest'ultimo, il contenitore/i contenitori equivalente/i entro 10 giorni. Nel caso il fornitore non ottemperi tempestivamente a tale richiesta, la Società può acquisire/noleggiare l'attrezzatura da altri ribaltando le relative spese documentate sullo stesso.

Sono a carico del fornitore inoltre tutti gli oneri necessari a garantire l'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati:

- i contenitori – di nuova fabbricazione – devono essere corredati dalle garanzie del produttore come sopra precisato, dei marchi CE, con obbligo di consegna delle relative certificazioni di conformità;
- l'intervento sostitutivo o manutentivo in garanzia, come sopra descritto;
- gli oneri di trasporto, verifica conformità, nonché ogni ulteriore spesa necessaria a consentire l'utilizzo delle attrezzature fornite a norma di legge per l'uso al quale le stesse sono destinate;
- la fornitura di manuali d'uso riferiti alle attrezzature;
- il pagamento di eventuali diritti per l'utilizzo dei marchi o brevetti riferiti al complesso della fornitura ed ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata la Società da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo.

Con riferimento ai diritti di autore e brevetti si specifica in particolare quanto segue.

La Società non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'appaltatore abbia usato nell'esecuzione della fornitura, di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore tiene indenne la Società da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità che possono derivare da qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio o brevetto derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei contenitori oggetto di gara.

Per i brevetti di cui lo stesso fornitore sia titolare, per i brevetti per i quali il fornitore già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura, valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto della Società di riparare o far riparare da altri i pezzi e i dispositivi già acquistati e di procurarsi i pezzi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, la Società deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso il subfornitore e comunque a fornitori diversi dall'appaltatore.

B) GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore deve costituire, per la sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

### C) RESPONSABILITA' PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.

L'appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone, e delle cose sia di proprietà della Società che di terzi, tenendo esonerata quest'ultima dalle relative conseguenze.

L'appaltatore assume l'obbligo di garantire alla società la proprietà dei beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

### D) ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore deve rispettare, nell'esecuzione della fornitura, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti in materia.

## **ARTICOLO 8 - CONTROLLI SULL'APPALTATORE E SUI BENI FORNITI**

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Società si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti dichiarati e certificati dall'appaltatore ai fini della stipula del contratto e di accertare in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali.

## **ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA**

I contenitori forniti devono essere conformi alle vigenti norme sulla sicurezza e corredati dal marchio della Ditta produttrice, dal marchio CE, dal certificato di garanzia e dal manuale uso e manutenzione.

Le attrezzature fornite sono sottoposte a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali contenute nel presente Capitolato e schede tecniche allegate, e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

La Società comunica all'appaltatore il termine entro il quale devono svolgersi le suddette operazioni.

I contenitori eventualmente deteriorati per l'esecuzione di prove e accertamenti sono a carico dell'appaltatore, ed allo stesso vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

La Società conduce la verifica in contraddittorio con l'appaltatore.

L'assenza dell'appaltatore è considerata acquiescenza alle eventuali constatazioni e risultati. Eventuali rilievi e determinazioni sono comunque comunicati all'appaltatore tempestivamente, a mezzo P.E.C.

Delle operazioni di verifica si redige apposito verbale.

La Società sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, può accettare, rifiutare o dichiarare rivedibili i contenitori oggetto di verifica.

Possono essere dichiarati rivedibili le attrezzature che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In questo caso di esito della verifica con prescrizioni, l'appaltatore deve rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché sostituire le attrezzature o gli elementi non conformi nel termine indicato dalla Società, a decorrere dalla data del verbale ove sia riportata la formale contestazione.

Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche previste dal presente Capitolato e dalle schede tecniche allegate.

In questo caso la verifica viene ripetuta dopo l'intervento operativo dell'appaltatore e fino ad esito completamente positivo, fermo restando la possibilità di applicare le penali previste per ritardo nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilità addebitabile all'appaltatore.

La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà considerata quale definitiva ultimazione della fornitura con le conseguenti ricadute sui termini per l'accettazione, sulla durata della garanzia, anche se nel frattempo i beni fossero stati utilizzati dalla Società.

In caso di impossibilità o indisponibilità a modificare quanto contestato, l'appaltatore deve ritirare e sostituire a propria cura e spese i beni non accettati, entro il termine indicato dalla Società, decorrente dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data di notifica del rifiuto ove l'appaltatore non abbia presenziato alle operazioni di verifica.

Decorso inutilmente tale termine, la Società ha facoltà di risolvere il contratto, per tutta o per la parte rifiutata di fornitura e di trasferire i beni rifiutati, addebitando all'appaltatore tutte le spese del trasferimento e della custodia.

La sottoscrizione del verbale di conformità e la presa in consegna dei beni da parte della Società non costituisce accettazione senza riserve della fornitura, rimanendo salvo il diritto a denunciare eventuali vizi palesi ed occulti non rilevati al momento della verifica.

## **ARTICOLO 10 – PAGAMENTO**

Il pagamento della fornitura viene eseguito dalla Società previo controllo e verifica della regolare esecuzione della fornitura e completa consegna della documentazione richiesta ed indicata nel presente Capitolato, nelle schede tecniche allegate e negli atti di gara.

Il prezzo utilizzato in fatturazione è il prezzo offerto in sede di gara espresso in Euro.

La liquidazione delle fatture resta sospesa in caso di contestazioni, fino a che non intervenga una dichiarazione con cui la Società dà atto dell'avvenuta regolarizzazione o ottemperanza da parte dell'appaltatore.

Il pagamento delle fatture recanti CIG di riferimento, verrà effettuato tramite **bonifico bancario a 120 giorni** data fattura fine mese in seguito a regolare fornitura ed esito positivo del controllo della stessa.

Si precisa che la Stazione appaltante opera in regime di split payment – operazioni con scissione dei pagamenti ex art. 17-ter. DPR 633/72.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

In ogni caso l'importo fatturato viene corrisposto solo a seguito della verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'appaltatore (DURC regolare - in corso di validità alla data stessa del pagamento).

## **ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

L'appaltatore non potrà procedere alla cessione del credito senza la preventiva autorizzazione della Società.

E' ammesso subappalto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016.

## **ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La fornitura deve rispondere alle caratteristiche tecniche minime riportate nell'ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed a quanto offerto in sede di gara quale impegno contrattuale.

In caso contrario, fatto salvo quanto previsto dagli articoli che precedono, nonché fatta salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) la Società ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), senza che il fornitore possa vantare il diritto di richiedere alcun indennizzo, in particolare, anche nelle seguenti ipotesi:

- 1) per frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza dell'appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
  - 2) per cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
  - 3) per ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna;
  - 4) quando l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli mediante diffida ad adempiere, non provvede a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione della fornitura;
  - 5) nel caso di reiterate inadempienze da parte dell'appaltatore nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
  - 6) nel caso di mancato rispetto del divieto di cessione del contratto;
  - 7) nel caso in cui l'appaltatore, per trascuratezza e per inosservanza degli obblighi e delle norme contrattuali o di buon senso, comprometta la buona riuscita della fornitura o la possibilità di compimento della stessa entro i termini stabiliti;
  - 8) nel caso in cui l'appaltatore fornisca materiali o parti delle attrezzature non rispondenti per qualità, quantità o altro ai requisiti richiesti dal presente Capitolato, dalle schede tecniche o offerti in sede di gara;
  - 9) nel caso in cui l'appaltatore reiteratamente ritardi nelle consegne o nell'effettuazione di consegne parziali o negli interventi di riparazione\ sostituzione previsti;
  - 10) nel caso di reiterate contestazioni da parte della Società circa l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato, relativi allegati e a quanto offerto in sede di gara;
  - 11) nel caso in cui l'appaltatore (per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica della fornitura, la sua compatibilità, o per contestazioni e/o altra causa) sospenda o rallenti l'esecuzione della fornitura;
  - 12) nel caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
- Nelle ipotesi suddette, la risoluzione si verifica di diritto in particolare quando la Società dichiara all'appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva espressa.
- Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La Società procede ad incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni per il risarcimento dei maggiori danni e delle maggiori spese e, nei casi più gravi, potrà pretendere la restituzione di somme eventualmente già corrisposte.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi

imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto o dopo la sua esecuzione in pendenza di stipula.

Si applica inoltre l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 13 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

A seguito della risoluzione del contratto, la Società ove ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità e la convenienza, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Restano impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni, anche di immagine nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente.

### **ARTICOLO 14 - RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Società si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'appaltatore viene avvisato con un anticipo di almeno venti giorni.

All'appaltatore compete esclusivamente il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite sino alla data di comunicazione dell'avvenuto recesso, con esclusione di indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

Si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 15 - VALIDITÀ DEI PREZZI OFFERTI.**

L'offerta presentata dall'appaltatore dovrà essere almeno valida per **24 mesi** dalla data di aggiudicazione come indicato all'art. 2 del presente Capitolato.

Si applica al presente appalto la revisione prezzi contrattuali, come da art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

### **ARTICOLO 16 - ONERI FISCALI**

Tutte le spese per l'organizzazione e l'espletamento della fornitura sono a carico dell'appaltatore.

### **ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti il contratto relativo alla presente fornitura sono a carico dell'appaltatore.

### **ARTICOLO 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione potesse insorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Qualora le divergenze o contestazioni relative alla interpretazione o alla applicazione delle clausole contrattuali o all'esecuzione del contratto non dovessero risolversi in via amministrativa, saranno di competenza del Foro di Alessandria.

#### **ARTICOLO 19 - NORME FINALI**

Per tutto quanto non indicato nel Capitolato e relativi allegati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 20 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE**

Non sussiste obbligo di DUVRI ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto trattasi di mera fornitura senza rischi di interferenza con oneri pari ad euro zero.

#### **ARTICOLO 21 - CLAUSOLA FINALE**

La Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di non dar corso alla fornitura nel caso in cui, relativamente all'avvio del nuovo sistema di raccolta e trasporto rifiuti come da Piano Industriale della Società, si verificasse almeno una delle seguenti condizioni:

- mancato ottenimento dei finanziamenti previsti da parte degli Istituti di credito;
- mancato avvio della fase esecutiva del progetto per qualunque causa;
- mancato avvio del sistema di tariffazione puntuale.

#### **Allegati**

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti documenti:

**ALLEGATI da 1 a 7 e da 9 a 14 – SPECIFICHE TECNICHE**